

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

la questione dell'interpretazione delle norme in materia di agevolazioni — esenzione Iva — a favore degli Istituti di vigilanza e relativamente alle prestazioni da essi rese (vigilanza, custodia, trasporto valori, eccetera) ha dato luogo, per circa un ventennio, ad un contrasto che, come è noto, ha formato oggetto di non poche risoluzioni, interrogazioni parlamentari, decisioni di Commissioni tributarie e da ultimo, di numerose sentenze della Suprema Corte (sentenza n. 5184 sezione 1^a del 4 maggio 1993 — sentenza n. 8370 sezione 1^a del 29 luglio 1995);

è noto che il ministero delle finanze partendo dalla premessa secondo cui la legislazione distinguerebbe i servizi resi dalle guardie particolari giurate, regolate dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1592, da quelli prestati dagli Istituti di vigilanza privata, che sono disciplinati dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, ha sempre inteso che il trattamento agevolato poteva riferirsi solo ai primi, escludendo la possibile estensione alle prestazioni degli Istituti, ancorché rese a mezzo di guardie particolari giurate, le quali, in tal caso, non operano in proprio ma alle dipendenze degli Istituti in base ad un rapporto di lavoro subordinato;

è altrettanto noto che l'amministrazione finanziaria non ha mai voluto cambiare il suo convincimento pur in presenza di decisioni della Commissione tributaria centrale largamente favorevoli alle tesi sostenute dai contribuenti secondo cui il regio decreto-legge n. 1952 del 1935 avrebbe una portata di carattere generale, riferibile ad ogni ipotesi di prestazioni delle guardie giurate, tenuto conto che il servizio di vigilanza, quale che sia il regime giuridico o il tipo di organizzazione attuati

è in definitiva effettuato sempre dalle guardie giurate sicché il regio decreto-legge n. 2144 del 1936 non varrebbe a stabilire una disciplina contrapposta o alternativa;

le stesse nuove formulazioni del testo normativo succedutosi nel tempo (quella di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53 e quello dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1994, n. 133 che convertiva il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557) non hanno indotto l'amministrazione a mutare il proprio orientamento e a riconoscere l'accennata agevolazione anche agli Istituti di vigilanza;

l'intervento, attraverso gli anzidetti pronunciamenti, della Suprema Corte di cassazione, secondo cui la nuova formulazione del testo normativo individua il tipo di prestazione esentato dal tributo, senza alcun riferimento all'istituto come unico fornitore del servizio (ricomprendendo anche le attività di vigilanza svolte dalle guardie giurate a favore dei terzi) postula l'esigenza di un pronunciamento risolutivo del contrasto tuttora esistente in materia;

esaminando la normativa vigente, si può affermare senza ombra di dubbio che non è prevista una categoria di guardie giurate « indipendenti ». Le stesse debbono necessariamente avere un rapporto di subordinazioni o direttamente con i richiedenti il servizio di vigilanza che possono essere enti pubblici, altri enti collettivi e i privati, singolarmente o associati, oppure con gli « istituti » di vigilanza;

lo stesso ministero dell'interno investito della questione da formali quesiti rivoltigli dalla Associazione nazionale guardie giurate d'Italia ha più volte ribadito che le guardie particolari giurate sono lavoratori dipendenti, direttamente subordinati ai propri datori di lavoro;

possiamo ben dire che le disposizioni agevolative sono destinate ad estendere l'esenzione ad ogni ipotesi di servizio di vigilanza e di custodia, prestato dalle guardie particolari giurate, direttamente o indirettamente, quali che siano le modalità giuridiche o organizzative con cui il servizio è reso;

appare perciò evidente che la natura generale del regio decreto-legge n. 1952 del 1935 estende l'esenzione, oltretutto alle prestazioni di servizio e a tutte le attività di vigilanza o custodia svolte dalle guardie giurate comunque organizzate nelle varie forme previste dalla legge, anche a favore degli Istituti di vigilanza che ne organizzano il servizio stesso;

la stessa questione, molto dibattuta, riguardante la possibilità o meno di estendere l'esenzione anche a quella parte di attività più comunemente vista come « trasporto di valori » può e deve essere risolta, alla luce dell'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, nel senso di ritenere estesa anche a questa parte di attività il campo dell'esenzione, e questo perché nel servizio del trasporto valori la vera finalità del servizio richiesta è quella della « vigilanza dei valori », anche se per assicurare questo obiettivo è necessaria l'attività di scorta e quella di spostamento fisico dei valori da un luogo ad un altro;

d'altra parte, che questo sia stato il principio che ha guidato il legislatore traspare dal rilievo che il servizio di vigilanza attuato con la scorta dei valori ottiene, di sicuro ad un servizio in movimento e se si è disposta l'esenzione per le vigilanze con scorta, oltre che per la custodia, vuol dire che la prima prestazione è esente anche per la componente che attiene al trasporto;

al riguardo ritenuta l'incertezza interpretativa della norma e l'orientamento giurisprudenziale prevalentemente favorevole alla tesi della esenzione del tributo Iva per i corrispettivi conseguiti per l'esercizio dell'attività di trasporto valori, appare necessario intervenire sul piano legislativo;

impegna il Governo

a sancire in via normativa l'esenzione in materia di imposta sul valore aggiunto per i corrispettivi conseguiti per i servizi di vigilanza compresi quelli riguardanti il trasporto valori, effettuati da istituti autorizzati a svolgere tale attività con guardie giurate, atteso che la finalità di vigilanza

rappresenta la vera ragione della richiesta della prestazione, attecchendosi le prestazioni ulteriori accessorie come elementi irrilevanti ai fini dell'applicazione del tributo.

(7-00752) « Pagano, Miraglia del Giudice ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri di grazia e giustizia e per la solidarietà sociale, per sapere — premesso che:

in data 18 marzo 1999 il sottosegretario Corleone ha risposto alla Camera alla interpellanza urgente n. 2-01688, ex articolo 138-bis del Regolamento, sottoscritta in qualità di primo firmatario dall'interpellante, nella quale si chiedevano i motivi per i quali il Tribunale di Bologna, su segnalazione dei servizi sociali di Mirandola, aveva ordinato alla polizia di perquisire la casa di una coppia di coniugi di Finale Emilia e aveva disposto l'allontanamento dei quattro figli minori, sulla base di un ipotizzato coinvolgimento dei bambini in torbide vicende di orge e riti satanici a cui avrebbero partecipato alcuni familiari della madre;

a sorpresa, proprio il giorno precedente alla risposta del sottosegretario, i coniugi sono stati raggiunti da un avviso di garanzia per abusi sessuali nei confronti dei quattro figli minori, dell'età di quattro, otto, nove e undici anni, mentre fino a quel momento non era stata formalizzata alcuna accusa nei loro confronti, essendo il provvedimento di allontanamento fondato solo sull'assunto che i coniugi non si sarebbero accorti delle violenze a cui altri sottoponevano i loro figli, fatto del quale per altro a Massa Finalese nessuno aveva avuto il minimo sentore;

l'accusa di violenza, in relazione alla quale è stato emesso l'avviso di garanzia, è